Rep. 18 2014	ORIGINALE
CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,	
LAVINO E SAMOGGIA ED I COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO,	
MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA	
PREDOSA PER L'ACQUISIZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI	
LAVORI, BENI E SERVIZI.	\mathcal{A}
L'anno Duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) del mese di	
dicembre (12), nella Sede dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e	
Samoggia,	
<u>TRA</u>	
- Il Comune di Casalecchio di Reno, rappresentato dal Vice	
Sindaco pro- tempore, Sig.ra Antonella Micele, nata a Bologna il	
16.02.1970 (C.F. Ente 01135570370), la quale interviene ed agisce	
nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale	
rappresentante del Comune di Casalecchio di Reno, autorizzato in	
forza del provvedimento sindacale Nomina e delega delle funzioni	
assessorili P.G. n. 17634/2014 e e in forza della delibera di	
Consiglio n. 100 del 18/12/2014;	V
- Il Comune di Monte San Pietro, rappresentato dal Sindaco pro-	
tempore, Sig. Stefano Rizzoli, nato a Bologna il 24.04.1950, (C.F.	Λ ·
Ente 80013730371), il quale interviene ed agisce nel presente atto	
non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del	DEI COMUNE
Comune di Monte San Pietro, autorizzato in forza della	NA KANDA
deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 18/12/2014,	THE OE MENO LIMINGS
esecutiva;	RENO LAND

- Il Comune di Sasso Marconi, rappresentato dal Sindaco pro-	
tempore, Sig. Stefano Mazzetti nato a Bologna il 06.02.1967, (C.F.	
Ente 01041300375), il quale interviene ed agisce nel presente atto	
non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del	
Comune di Sasso Marconi, autorizzato in forza della deliberazione	
di Consiglio Comunale n. 76 del 17/12/2014, esecutiva;	
- Il Comune di Valsamoggia, rappresentato dal Sindaco pro-	
tempore, Sig. Daniele Ruscigno nato a Bologna (BO) il	
26.07.1974, (C.F. Ente 03334231200), il quale interviene ed	
agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di	
legale rappresentante del Comune di Valsamoggia, autorizzato in	
forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del	
 18/12/2014, esecutiva;	
 - Il Comune di Zola Predosa, rappresentato dal Sindaco pro-	
 tempore, Sig. Stefano Fiorini nato a Castel San Pietro Terme (BO)	
 il 04.04.1965 (C.F. Ente 01041340371), il quale interviene ed	
 agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di	
 legale rappresentante del Comune di Zola Predosa, autorizzato in	UNIONED
 forza della deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del	* Wall
 10/12/2014, esecutiva;	THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
 - L'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia,	ANNY SANC
 rappresentata dal Presidente, Sig. Massimo Bosso nato a	
 Casalecchio di Reno (BO) il 15.01.1958 (C.F. Ente 91311930373),	
 il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma	
 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione dei Comuni	
 Helia our 1	

	Valli del Reno Lavino e Samoggia, autorizzato in forza della	
	deliberazione di Consiglio n. 25 del 22/12/2014, esecutiva;	
Prem	nesso:	
	- che l'articolo 9 del decreto Legge n. 66/2014 convertito in Legge	/
	n. 89 del 23 Giugno 2014 prevede che il comma 3 bis dell'articolo	
_	33 del D.L.vo 12 Aprile 2006 n. 163 sia sostituito dal seguente: "I	
	Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di	
	lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui	
	all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove	
	esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i	
	Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle	
	Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle	
	Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa,	
	gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli	
	strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da	3
	altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la	
	vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non	
NOINE DE	rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non	\;
NOIVE OF COMPLETE	capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori,	3/
	beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal	
AVIND SAMO	presente comma.''	
•	- che l'art. 7 comma 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in	
	Legge 6 luglio 2012 n. 94 ha stabilito l'obbligo per le pubbliche	
	amministrazioni di provvedere all'acquisizione di beni e servizi,	
	di importo inferiore alla soglia comunitaria, ovvero al sistema	
İ		

riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;	Comuni di Casaleccino di Reno, iviolite dali Fiero, dasso	
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; • - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; • - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti aggregatori nazionali e regionali, possono acquisirli tramite	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; • - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; • - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; • - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; • - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano all'acquisizione di beni e servizi per il tramite di soggetti	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano	Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, ove non procedano	
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i	Comuni di Casaleccino di Reno, iviolite sun Fiero, susse	
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i	Camari di Casalagabia di Reno Monte San Pietro Sassol	
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; • - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; • - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;	dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i	
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296;	- che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito	-
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto		
regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure;		
regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo	• - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto	
,	svolgimento delle relative procedure;	
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni	regionali, le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo	
	riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni	
		regionali, 'le convenzioni stipulate attraverso Consip S.P.A per lo svolgimento delle relative procedure; - che l'art. 1 del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296; - che alla luce di tutte le predette normative, nell'ambito dell'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia i

	conviene e stipula quanto segue:	
	ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE	
.	1. I Comuni di Casalecchio di Reno, Monte san Pietro, Sasso Marconi,	
	Valsamoggia e Zola Predosa, conferiscono all'Unione di Comuni Valli del	
	Reno, Lavino e Samoggia le proprie funzioni in materia di acquisizione di	
	lavori, beni e servizi con le modalità e nei limiti disciplinati dalla presente	
	convenzione. L'Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia accetta	
	il conferimento di funzioni per l'acquisizione in forma associata di lavori,	
	beni e servizi e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto di seguito	
	espresso.	3
	2. La presente Convenzione disciplina le modalità per l'istituzione presso la	
	Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi all'art. 33	
<u> </u>	Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza	
-	comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, di un servizio associato per	
	l'acquisizione di lavori, beni e servizi (nel prosieguo detto Servizio	
	Associato Gare S.A.G.) fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di	
	settore.	~
	3. Il Servizio Associato Gare ha il compito di curare :	3
ONE	a) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte in maniera	
	singola od associata di rilievo comunitario, senza eccezione;	
\ _ <) le procedure di gara per lavori, servizi e forniture svolte singolarmente	
NO L IVINOS	dagli enti associati al di sopra di € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);	
	c) le procedure di gara per l'affidamento di servizi e forniture svolte in	
	modo congiunto tra i comuni associati;*	
	d) altre procedure di gara per le quali i Comuni decidano di avvalersi del	

	Ţ	
servizio associato.		
 4. Restano invece esclusi dalla gestione associata, i procedimenti di		
acquisizione di lavori, forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di		
procedure negoziate ammesse dalla normativa in materia di appalti nei		
confronti di un solo operatore, le procedure di convenzionamento con		
cooperative sociali "di tipo B" e quelle per l'acquisizione in economia in		
genere con o senza bando sotto i € 40.000,00 (I.V.A. esclusa);		
5. Sono escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di affidamento		
mediante amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. a) D.		
Lgs. 163/2006, come disciplinate dai regolamenti dei singoli enti.		
6. In ogni caso le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi,	1	
verranno effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in		
premessa espressamente richiamate.		
ART. 2 – MODALITA' DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI		
 1. Il conferimento all'Unione di Comuni di tutte le funzioni di cui all'art. I		•
 della presente convenzione avviene con decorrenza dall'1 Gennaio 2015 e		
 non sono ammissibili adesioni parziali alla presente convenzione.		<u>-</u>
Secondo quanto consentito dall'attuale normativa, fino al 30 Giugno 2015	i	
 Comuni potranno scegliere di procedere in autonomia all'affidamento di lavor	i	
 anche per importi superiori ai 40.000,00 (al netto d'iva).	UNION	
 2. Dal 1 gennaio 2015 l'Unione di Comuni assume tutte le competenze, l	e Silling	
 funzioni e svolge le attività di cui all'art. 1, qualora alla data di cui a	ıl Ro	
 precedente comma non sia già stato pubblicato il bando o inviata la lettera c	li	-
 invito;		
 3. L'Unione di Comuni:		

		a) esercita le competenze delegate dai Comuni, dotandosi di una struttura	
		organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le esigenze	
		degli enti in materia;	
		b) svolge le attività e le funzioni delegate dai Comuni, attraverso risorse	
		attribuite dai Comuni deleganti, secondo quanto previsto ed indicato all'	
		art. 8 della presente convenzione;	
		c) svolge ed esercita le predette attività utilizzando sedi, strutture,	
		attrezzature, beni strumentali dei Comuni e dell'Unione di Comuni .	
		ART. 3 - FUNZIONI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ASSOCIATO	
		1. Il Servizio associato cura la gestione delle procedure di gara, in particolare	
		nell'ambito della fase procedimentale dell'acquisizione di lavori, servizi e	De la companya della companya della companya de la companya della
	-	forniture che va dal bando alla proposta di aggiudicazione definitiva della	
		gara.	
		In particolare sarà compito del Servizio provvedere a:	
		a) pianificare l'attività dell'esercizio di riferimento, sulla base delle	
		esigenze segnalate dai Comuni associati entro il mese di ottobre dell'anno	
		precedente a quello di riferimento, per l'anno 2015 l'attività verrà	
		pianificata sulla base di quanto indicato nel Progetto di fattibilità	8
		b) svolgere attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara	
ONE		per la predisposizione di contratti e capitolati;	
3		c) acquisire dai singoli Comuni, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000	
3	,	e s.m.i., la determinazione a contrarre corredata da capitolati tecnici e/o	
×10!		progetto esecutivo;	
		d) pubblicare ed approvare, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi	
		di gara, le lettere invito garantendo la conformità alla legge delle norme	

convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato

elettronico di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010.	
ART. 4 - FUNZIONI DI COMPETENZA DEI COMUNI	
1. Restano di esclusiva competenza dei Comuni sia la fase che precede la	
predisposizione del bando degli atti di gara (programmazione e scelta	A
discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire,	
approvazione progetti e capitolati speciali d'appalto ecc.) sia la fase che segue	
(quali adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione	
definitiva, stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, contabilità,	M
collaudo), salvo espresse, concordate deleghe.	
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza	45
del singolo ente aderente:	
a) la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo	
10 del D.Lgs. 163/2006;	
b) la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;	3
c) la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai	(J)
rispettivi bilanci di previsione;	
d) l'invio tempestivo al servizio associato della documentazione	**
necessaria per l'attivazione della procedura di gara; e) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se	
e) la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se	
ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui	
all'articolo 26 della Legge 488/1999 o mediante il mercato	
elettronico di cui all'articolo 328 del DPR 207/2010 con la	
collaborazione del Servizio Associato;	
f) l'adozione della determinazione a contrarre completa di tutti i suoi	
allegati;	

			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	g) l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva;		 	
	h) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione e di			
	collaudo;			
,	i) tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non		 	-
	siano specificatamente attribuite al Servizio associato dalla presente		 	
	convenzione.		 	
	2. I Comuni aderenti si impegnano a:		 	
	- rispettare i tempi e le modalità di comunicazione con il Servizio		 	
	Associato così come saranno meglio definiti nel regolamento di cui		 	
	all'articolo 3;		 	ī
	- mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili,		 	
	arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione		 	
	delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. I beni		 	 -
	strumentali concessi in uso dai Comuni rimangono di proprietà degli		 	£
	stessi e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle		 	· -
	funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario;		 	
	- previo accordo fra gli Enti, in esecuzione al successivo articolo 6,		 	ļ
	mettere a disposizione, mediante comando e/o distacco, l' unità di		 	NE D
	personale presso l'Unione, per tutta la durata della presente		 Shi :	
	convenzione;		* WITHOUT SE	B
	- stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far		 	LAVING
	fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché		 	4
	ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio	,		 لـ
	associato;			<u>-</u>
	- comunicare al Servizio Associato, entro il 30 Ottobre di ogni anno, fatta	1	 	
				į

salva la possibilità in corso d'anno di apportare eventuali modifiche e/o	
integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che	
si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di	
pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui	A
all'articolo 8.	
ART. 5 - ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	la.
SIMILARI	
1. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi che possono interessare due o	las
più Enti aderenti, qualora ritenuto conveniente dagli stessi, le attività di	
nomina del responsabile del procedimento, di progettazione, di stipula	
del contratto, di esecuzione e di collaudo potranno essere svolte in tutto	
o in parte dal Servizio Associato.	
2. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 comma 1 agirà in stretta	1
collaborazione con i responsabili degli uffici dei singoli Enti che	
avrebbero dovuto provvedere in maniera autonoma per l'acquisizione	
del servizio o della fornitura o dei lavori.	
ART. 6 - DOTAZIONE ORGANICA	**
1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8, l'Unione di	
Se uni predispone una proposta di preventivo di spesa annuale dei costi del	
S.A.G, definendo anche l'entità delle risorse umane da impiegare per il	
LAVINO SPIFetto espletamento delle attività.	
2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già	
inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà	
trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di	
Comuni, salvo il rimborso degli oneri economici anticipati dal Comune di	
	integrazioni, l'elenco delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture che si intendono effettuare nell'anno successivo, onde consentire di pianificare i carichi di lavoro e determinare a preventivo la spesa di cui all'articolo 8. ART. 5 - ACQUISIZIONE DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE SIMILARI 1. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi che possono interessare due o più Enti aderenti, qualora ritenuto conveniente dagli stessi, le attività di nomina del responsabile del procedimento, di progettazione, di stipula del contratto, di esecuzione e di collaudo potranno essere svolte in tutto o in parte dal Servizio Associato. 2. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 comma 1 agirà in stretta collaborazione con i responsabili degli uffici dei singoli Enti che avrebbero dovuto provvedere in maniera autonoma per l'acquisizione del servizio o della fornitura o dei lavori. ART. 6 - DOTAZIONE ORGANICA 1. Nei termini e con le modalità di cui al successivo articolo 8, l'Unione di contratto delle attività. 2. In via prioritaria, dovrà essere data precedenza all'utilizzo di personale già inserito nell'organico dei Comuni associati. In tal caso il dipendente sarà trasferito o distaccato funzionalmente o comandato presso l'Unione di

termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla

legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai

Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;

	il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del	
	termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.	
	4. Il preventivo di spesa annuale dei costi del servizio associato viene	
	trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene	
	approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l'impegno di	
	iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di	
	riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di	
	modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un	
	tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi.	M
:	5. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino necessità di apportare	
	variazioni al preventivo di spesa del S.A.G aventi ripercussioni ulteriori sui	
	bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure	
	individuate al comma 4.	3
	Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a	
	pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a	
	carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l'Unione ne darà	
	informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da	
IT INE D	Eperte degli stessi. L'informazione in merito alle variazioni si considera	
To B	avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo al Servizio	
OF TAVING	Associato.	
AVIN	6. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno	
	iscritte nel preventivo di spesa dei costi del Servizio associato dell'anno	
	successivo mediante apposita variazione.	
	7. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si	
,		

 impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con		
 riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.		_
 8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e		
comunque l'ultima rata entro il 30 novembre.		
9. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione		
 dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del		
 dipendente con cadenza semestrale.		
 Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà secondo i		
 seguenti parametri:		
 70% delle spese verrà ripartito in modo proporzionale agli importi		
 annuali di gara per forniture beni servizi e lavori		
 30% delle spese verrà ripartito in modo proporzionale al numero delle		
 gare bandite nell'anno		
 10. I servizi specialistici esternalizzati safanno rimborsati all 므 nione in base		
 alla quota riferita a ciascun Comune.		
 11. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni		
deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di		
 volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.		15.00
 12. Gli organi dell'Unione, nella eventualità di finanziamenti da Enti esterni		C IE DEI C
 non finalizzati, potranno decidere per l'abbattimento di parte dei costi	ीव १	a
 complessivi del servizio, e quindi delle rispettive quote dei Comuni.	The state of the s	AVINO SALT
ART. 9 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI		_ 3.
 1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare		4.
 convenzioni con altri enti o soggetti privati, quest'ultimi quanto tenuti		re
 all'osservanza in tutto o in parte del codice dei contratti, per l'erogazione di		se
		:

	servizi di competenza del Servizio Associato Gare.	
	2. Qualora altri soggetti intendano aderire alla presente convenzione in una	
	fase successiva alla 'sua stipula, potranno farlo, previa adozione della	
	convenzione stessa da parte del rispettivo Consiglio comunale o del proprio	
	Organo decisorio se soggetti diversi dai Comuni e della Giunta dell'Unione.	\
, 	3. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese	
	dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria stabilita dalla Giunta	
	dell'Unione che sarà proposta dal responsabile del Servizio, tenuto conto del	M
	tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso	,
	assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.	
	4. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio	
	e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla	
	convenzione.	
	ART. 10 - DURATA – RECESSO	
	1.La presente convenzione ha durata indeterminata, ai sensi di Statuto. Potrà	2
	subire modificazioni in rapporto alle modifiche istituzionali previste per	
	legge.	4
	2. Ogni Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione non prima	3
MIC VE DA	anni due dalla stipula. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale con	
B	apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di aprile, ed ha	
PEN LAVING	effetto a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso.	
	3. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.	
	4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i	
	restanti Comuni. Ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità del	
	servizio conferito perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei	

	trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui		
	al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di		
	competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o		
	strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate		
	rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il		
	Comune che delibera il recesso rinunzia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui		
	beni costituiti con contributi statali o regionali; rinunzia inoltre alla quota		
	parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per		
	ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni		
	eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di		
	diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti		_ <u>f</u> _
	successori del recesso, determinando gli oneri specifici collegati.		
	6. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate		_
	con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi		
	con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.		
	7. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei		
	patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto		_
	imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli		_
	altri soggetti in convenzione.	(N)	NE DE
	ART. 11 – INTERPRETAZIONE , RINVIO E REGISTRAZIONE	*	
	1) Laddove sorgano dubbi nell'interpretazione delle clausole contenute nella	(E)	O LAVINO
	presente Convenzione gli Enti stipulanti si impegnano ad adottare, di comune		
	accordo, "formule di interpretazione autentica" che non integrano comunque		-
	la fattispecie di modifica/revisione della convenzione stessa.		
-/	2) Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche		

Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - Protocollo n. 20843/2014 del 30/12/2014